



## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 269 DEL 19 DICEMBRE 2016.

**OGGETTO:** Cancellazione d'ufficio di imprese individuali, società di persone e consorzi non operativi, ai sensi del D.P.R. n.247/2004, di società di capitali in liquidazione, ai sensi dell'art. 2490 cod. civ., e di imprese e società il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva.

### IL SEGRETARIO GENERALE

**RICHIAMATI:** - il DPR 23/7/2004 n. 247 - Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese;

- la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/c del 14 giugno 2005 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese e società non più operative";

**RICHIAMATO** il provvedimento di volontaria giurisdizione (cron. 1528/2011) del Giudice del Registro designato dott. Campagna del 05/10/2011, con il quale rigetta l'istanza di cancellazione d'ufficio del Consorzio Regionale Crima del R.I. ex art. 2191 c.c., rilevando che per i consorzi con attività esterna che presentino indicatori di insussistenza di fatto per almeno tre anni consecutivi possa essere applicata per affinità di tutela la procedura di cancellazione d'ufficio delle società di persone ex art. 3 c. 2, 3 e 4 del DPR 247/2004;

**PRESO ATTO** delle note (protocolli vari) dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, con le quali la stessa richiedeva la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese individuali, società di persone e di capitali, il cui patrimonio era stato confiscato con sentenza passata in giudicato;

**PRESO ATTO** della Proposta della Responsabile del Servizio Anagrafico del 19/12/2016, con la quale, accertate le circostanze di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto, propone di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio per:

- n. 1 imprese individuali per decesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 247/2004 (All.1);
- n. 17 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004 e per l'assenza del codice fiscale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 247/2004 (All.2);
- n. 21 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004 (All.3);
- n. 2 società di persone per mancato compimento di atti di gestione negli ultimi tre anni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 247/2004 e per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 247/2004 (All.4);
- n. 1 consorzio, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi ai sensi del DPR 247/2004, ed in particolare la mancata richiesta di modifiche al R.I. (All.5);
- n. 4 società di capitali in liquidazione, in quanto non hanno depositato il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, cod. civ (All.6).
- n. 10 imprese individuali e società, il cui patrimonio è stato sottoposto a confisca definitiva (All.7).

**RITENUTO**, quindi, necessario avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio per le suddette imprese individuali, società e consorzi;

**RICHIAMATI** l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal d.lgs. 25 novembre 2016 n.219, sul riordinamento delle Camere di Commercio;



## D E T E R M I N A

A) l'avvio del procedimento di cancellazione delle imprese individuali, società e consorzi, di cui in premessa, come analiticamente individuate negli elenchi sub **Allegati da 1 a 7**, inviando una raccomandata A/R/pec sia presso la sede legale che presso la residenza del titolare/legale rappresentante delle predette imprese, società e consorzi, invitando gli stessi a richiederne per via telematica la cancellazione delle imprese individuali e comunicare l'avvenuto scioglimento delle società/consorzi o a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività dell'impresa;

B) il Responsabile del Servizio Anagrafico darà esecuzione al presente provvedimento, anche attraverso i responsabili degli uffici compresi nel Servizio, curando altresì la pubblicazione dei suddetti elenchi sul sito internet istituzionale dell'Ente per 45 giorni consecutivi;

C) al decorso dei termini di ricevimento della comunicazione o dell'affissione all'albo on line nonché sul sito istituzionale per i casi di irreperibilità, si procederà, ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.P.R. 247/2004, trasmettendo al Presidente del Tribunale e al Giudice del Registro delle Imprese delle proposte per l'adozione degli atti necessari alla cancellazione delle imprese.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.62 del R.D. n.2011/1934.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

"Anagrafico"

Dott.ssa Paola Borgia

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.